

**COMUNE DI CASTEL MELLA**  
**Provincia di Brescia**  
**REPUBBLICA ITALIANA**

**Repertorio n.**

**AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELL'ASILO NIDO COMUNALE, NEI LOCALI DI VIA MONET N.1, PER IL PERIODO 01/09/2022 – 31/08/2024 (DUE ANNI SCOLASTICI) CON POSSIBILITÀ DI RINNOVO PER UN MASSIMO DI N. DUE ANNI SCOLASTICI CIG: \_\_\_\_\_**

L'anno duemilaventidue, il giorno (...) del mese di (...) nella residenza del Comune di Castel Mella (BS), avanti a me (...) autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi:

- (...) autorizzato alla stipulazione del presente atto, ed in legale rappresentanza del Comune di Castel Mella – C.F. 00886000173, di seguito nel presente atto denominato anche “Comune”;
- (...) che nel proseguo dell'atto verrà chiamata per brevità anche “Concessionario”.

**Premesso che**

- che con determinazione n. , sono stati approvati gli atti relativi alla gara per la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale, nei locali di via Monet n.1, per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024 (due anni scolastici) con possibilità di rinnovo per un massimo di n. due anni scolastici;
- che con determinazione dirigenziale della CUC (Centrale Unica di Committenza) del\_\_\_\_\_agli atti del Comune, è stato aggiudicato in via provvisoria al Concessionario la gestione del servizio in oggetto;
- che con determinazione n. \_in data\_\_\_\_\_ del Responsabile dell'Area AA.GG. e servizi al cittadino – è stato definitivamente aggiudicata alla ditta \_\_\_\_\_ la concessione del servizio di gestione dell'asilo nido comunale per il periodo 01/09/2022 – 31/08/2024 (due anni scolastici), con possibilità di rinnovo per un massimo di n. due anni scolastici.
- che è stata acquisita agli atti del Comune, con modalità telematica, la visura camerale dell'appaltatore in data\_\_\_\_\_, da cui risulta l'iscrizione\_\_\_\_\_;

- che è stato acquisito agli atti del Comune il documento unico di regolarità contributiva prot. n. \_\_\_\_\_ del rilasciato dallo Sportello n. \_\_\_\_\_ Unico Previdenziale INAIL-INPS, dal quale risulta, in base ai dati in possesso degli enti certificatori, la regolarità dei versamenti contributivi e assicurativi previsti dall'art.2 del D.L. 25.09.2002, n.210, convertito in Legge 22.11.2002, n.266;
- che è stata inoltrata richiesta alla Prefettura di Brescia di istanza ai fini della comunicazione antimafia e che non essendo ad oggi pervenuta relativa certificazione si acquisisce agli atti l'autocertificazione presentata in sede di gara. Il contratto si intende risolto, qualora l'informazione antimafia successiva evidenzi l'insussistenza di causa di divieto, salvo il pagamento del valore del servizio già eseguito.

Tutto ciò premesso, le Parti come sopra costituite, convengono e stipulano quanto segue;

#### **Articolo 1 - premesse**

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

#### **Articolo 2 – oggetto**

La concessione ha per oggetto la gestione del servizio dell'Asilo nido comunale situato in via Monet, 1 – Castel Mella.

Finalità, modalità organizzative e di svolgimento dei vari servizi, nonché i relativi oneri sono descritti nel Capitolato speciale descrittivo prestazionale allegato e nella documentazione di gara in generale che, pur se non materialmente allegati, formano oggetto integrante e sostanziale del contenuto del contratto.

#### **Articolo 3: Durata della concessione**

Il contratto di concessione avrà durata di 24 mesi a decorrere dal 01.09.2022, o dalla data del verbale di avvio del servizio, e fino al 31.08.2024. Fatto salvo l'esercizio di opzioni, il termine finale non è soggetto a modifica neppure nel caso di avvio del servizio successivo al 01.09.2022.

È prevista la consegna anticipata o in via d'urgenza ai sensi dell'articolo 32 del D.Lgs 50/2016.

Detto periodo ricomprende in maniera completa la gestione degli anni educativi, ciascuno dei quali inizia indicativamente il 1 settembre di ciascun anno solare e

termina indicativamente il 31 luglio dell'anno successivo, per un minimo di 47 settimane.

Ai sensi della normativa vigente in materia, è facoltà del Comune esercitare le opzioni di cui all'art. 2 del Capitolato prestazionale alle stesse condizioni della concessione in corso, comprese le condizioni migliorative per il Comune riportate nella Relazione tecnica presentata in sede di gara.

Le opzioni di modifica possono essere esercitate anche nel corso del periodo di ripetizione del servizio.

#### **Articolo 4: Valore della concessione**

Il rapporto di concessione di servizi prevede che il corrispettivo per l'attività di gestione dell'asilo nido consista esclusivamente nel diritto di gestire il servizio con assunzione in capo al Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dello stesso.

Il valore stimato dell'affidamento in concessione per due anni della gestione dell'asilo nido è pari a € \_\_\_\_\_ oltre ad IVA.

Il valore stimato è calcolato sulla base del prezzo mensile per bambino offerte in sede di gara moltiplicato per il n. di iscritti nell'a.s. 2021/2022 nelle diverse fasce di frequenza, per 11 mesi all'anno per due anni di durata della concessione.

Il valore stimato della concessione è meramente presuntivo e non vincola il Comune.

#### **Articolo 5 - Oneri a carico della gestione**

Il Concessionario si assume tutti gli oneri previsti dal capitolato prestazionale, cui si rinvia per ogni dettaglio, sia con riferimento alla gestione del servizio sia alla conduzione dell'immobile

Il Concessionario dovrà collaborare con il Comune per il mantenimento dell'autorizzazione al funzionamento e l'accreditamento dell'unità di offerta in base alle disposizioni regionali vigenti nel tempo, pena la risoluzione del contratto.

#### **Articolo 6 - Oneri a carico del comune**

Sono a carico del Comune le spese per la manutenzione straordinaria, intendendosi esclusivamente gli interventi necessari per conservare agli immobili la loro destinazione d'uso e per assicurare la stabilità della struttura, nonché le coperture assicurative del fabbricato;

Qualora detti lavori di manutenzione straordinaria si rendessero necessari per incompetenza, imperizia o negligenza della manutenzione a carico del Gestore o per riparare danni causati da azioni dolose, sarà dato corso alle procedure di rito per ottenere il risarcimento da parte degli autori del danneggiamento.

#### **Articolo 7 - Personale**

Il Gestore deve tenere un comportamento corretto ed irreprensibile, tale comunque da non arrecare danno all'immagine del Comune.

Il Gestore può avvalersi di personale proprio o di terzi per quanto riguarda lo svolgimento degli obblighi del presente contratto. Il Gestore si impegna nei confronti dell'eventuale personale dipendente ad applicare il trattamento giuridico, economico, previdenziale ed assicurativo previsto dalle vigenti norme in materia.

Per il personale, eventualmente impegnato a titolo di volontariato, il Gestore si impegna a contrarre apposita polizza assicurativa con massimali congrui per i danni che possono derivare al personale medesimo durante le attività di cui sopra o che il personale può causare agli utenti, esonerando il Comune da ogni responsabilità in merito.

#### **Articolo 8: Corrispettivi**

Il Concessionario incasserà direttamente dalle famiglie degli utenti:

- le rette mensili e il costo del pasto per ogni utente frequentante, come da tariffe stabilite dal Comune di Castel Mella con proprio atto;
- le quote relative agli eventuali servizi aggiuntivi attivati dal Concessionario al fine di garantirsi l'equilibrio economico finanziario del contratto indicati nell'offerta tecnica; Nel caso in cui il Comune richiedesse per tali servizi l'accesso agevolato per determinate tipologie di utenti si farà carico di coprire gli importi relativi alle agevolazioni riconosciute con le stesse modalità previste per il servizio di asilo nido.

Il Concessionario incasserà direttamente dal Comune la differenza tra l'importo determinato dal ribasso offerto dall'aggiudicatario in base al tempo di frequenza e la retta applicata sulla base delle agevolazioni riconosciute dal Comune agli aventi diritto. Tale differenza verrà corrisposta dal Comune al Concessionario su presentazioni di fatturazioni mensili posticipate.

Il corrispettivo sulla base delle tariffe deve intendersi comprensivo di ogni voce relativa all'intera gestione: spese del personale amministrativo, educativo ed

ausiliario, materiale d'igiene, materiale didattico, manutenzioni, utenze ed ogni altro onere specificato nel presente Capitolato e nell'offerta tecnica, nessuna esclusa o eccettuata.

Annualmente il Concessionario dovrà presentare un consuntivo economico finanziario dettagliato relativo al servizio svolto nell'anno solare precedente.

L'aggiudicatario non potrà vantare nessun credito nei confronti del Comune di Castel Mella nel caso in cui il numero di utenti frequentanti risulti essere inferiore rispetto a quello autorizzato.

Il prezzo di aggiudicazione rimarrà invariato per il primo anno di validità del contratto, potendo successivamente, a richiesta documentata del concessionario, essere soggetto a revisione periodica annuale in base all'indice ISTAT per le famiglie di operai ed impiegati, riferito al mese di scadenza di ogni anno

#### **Articolo 9: Contenzioso con l'utenza**

Con il contratto il Comune trasferisce al Concessionario le proprie prerogative in materia di riscossione delle somme dovute dagli utenti compreso il recupero delle morosità.

Il Concessionario si sostituisce in tutto al Comune nel trattare i casi di mancato pagamento da parte dell'utenza, compresa la possibilità di non ammettere al servizio gli utenti ai quali al termine del precedente anno scolastico sia stato sospeso il servizio a causa di morosità, fino a quando tale morosità non sia stata completamente sanata, o sino alla sottoscrizione di un piano di rientro.

Il Concessionario potrà adire a vie legali per il recupero del credito, dopo aver formalmente contestato la situazione debitoria notiziando per conoscenza il Comune.

#### **Articolo 10 - Consegna dell'immobile**

Il Comune consegnerà l'immobile e le attrezzature nello stato in cui si trovano. Di tale consegna verrà redatto apposito verbale, che sarà sottoscritto da un rappresentante del Gestore e dal Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale. Con la sottoscrizione del verbale di consegna il Gestore riconosce che i beni immobiliari e mobiliari affidati in gestione sono in buono stato di efficienza e conservazione ed ha l'obbligo di restituire i beni nelle stesse condizioni di efficienza e conservazione in cui li ha ricevuti, salvo il deperimento d'uso.

Al termine del contratto il Gestore riconsegnerà i locali previo verbale di constatazione.

## **Articolo 11 - Fatturazione e pagamenti**

Per ogni pagamento ricevuto dagli utenti il Concessionario dovrà rilasciare regolare fattura.

L'Amministrazione concedente pagherà il Concessionario, mensilmente e su presentazione di fatturazione elettronica, gli importi relativi alle minori entrate incassate in ragione delle agevolazioni riconosciute dal Comune, nella misura pari alla differenza tra la tariffa piena dovuta e quella agevolata effettivamente corrisposta dagli utenti.

A tal fine il Concessionario dovrà garantire la corretta registrazione delle presenze giornaliere dei bambini, che dovranno essere trasmesse mensilmente all'Ufficio Istruzione del Comune, per i dovuti controlli.

I pagamenti avverranno entro 30 giorni dal ricevimento di regolari fatture rispondenti ai requisiti di tracciabilità.

## **Articolo 12 – Tracciabilità**

L'Appaltatore è tenuto, anche in caso di cessione del credito, ad assolvere tutti gli obblighi previsti dall'art. 3 della Legge 136/2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto.

L'Appaltatore è pertanto tenuto, in particolare:

- a comunicare alla Stazione appaltante i dati relativi al conto corrente dedicato sul quale saranno effettuati i versamenti dei corrispettivi dell'appalto;
- ad effettuare ogni transazione relativa all'appalto avvalendosi di banche o Poste Italiane spa, esclusivamente con strumenti di pagamento consentiti dall'art. 3 della L. 136/2010;
- a utilizzare il CIG nell'ambito dei rapporti con fornitori e prestatori di servizi impiegati nello sviluppo delle prestazioni dell'appalto.

Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento all'Appaltatore, e con eventuali interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie costituisce causa di risoluzione del contratto, come stabilito dal comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010, come modificata dal D.L. 12.11.2010, n. 187, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010.

A tal fine si dichiara, fin da ora, che il codice identificativo del presente appalto corrisponde al CIG n. \_\_\_\_\_

### **Articolo 13 – condizioni e modalità di esecuzione del contratto**

La gestione del servizio viene concessa dal Comune di Castel Mella ed accettata dal Concessionario sotto l'osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui al Capitolato prestazionale che qui si intende integralmente richiamato, approvato con determinazione n. \_\_\_\_a firma della Responsabile dell'Area Amministrativa e alla medesima allegato. Oltre a quanto indicato sopra, l'Appaltatore dovrà effettuare quanto offerto in sede di gara, comprese le prestazioni aggiuntive ed integrative per le quali la mancata realizzazione e/o attuazione costituisce inadempimento contrattuale.

### **Articolo 14 – risoluzione e recesso**

Per la risoluzione del contratto trovano applicazione l'art. 176 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché gli articoli 1453 e ss. del Codice Civile.

Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione da parte dell'ente committente all'affidatario di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa, qualora l'affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell'articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010.

Il contratto potrà essere risolto con l'applicazione dell'articolo 1456 del Codice Civile negli altri casi esplicitamente previsti dal presente contratto o dal capitolato speciale d'appalto. L'ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all'articolo 67 del D.Lgs. 159/2011.

### **Articolo 15 – garanzia definitiva**

A garanzia degli impegni da assumere con il presente atto l'Appaltatore ai sensi dell'articolo 103, commi 1, 2, 4 e 5, del Codice dei contratti, l'Aggiudicatario deposita una garanzia definitiva per l'importo di € \_\_\_\_ (euro \_\_\_\_), commisurato all'importo contrattuale mediante polizza fideiussoria redatta in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, rilasciata da \_\_\_\_ al numero \_\_\_\_ in \_\_\_\_ data, \_\_\_\_ soggetto riconosciuto abilitato allo scopo in quanto rientrante tra le fattispecie ammesse dall'articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti.

Tale garanzia verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Appaltatore, il Comune di Castel Mella avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione.

L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune di Castel Mella abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa.

#### **Articolo 16: Responsabile del Concessionario per danni**

Il Concessionario si obbliga a tenere indenne il Comune e i suoi dipendenti da qualsiasi responsabilità per danni a persone e/o cose che dovessero verificarsi per il fatto del Concessionario e/o dei suoi dipendenti in relazione al presente contratto. Sono a completo carico del Concessionario tutte le misure necessarie ad evitare nell'esecuzione del contratto il verificarsi di danni a persone e/o cose. Il Concessionario è tenuto a segnalare al Comune tutti gli eventi dannosi a persone e/o cose verificatisi in dipendenza o in occasione dell'esecuzione del contratto.

Il Concessionario è responsabile dei danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, a persone o beni, derivanti o connessi a omissioni, negligenze o altre inadempienze nell'esecuzione del contratto, subiti dal Comuni, dal suo personale nonché da terzi.

Le spese sostenute a tal titolo dall'Amministrazione Comunale saranno dedotte sino all'ammontare dei crediti maturati e liquidati e l'eventuale somma eccedente rimborsata dallo stesso Concessionario.

L'Amministrazione comunale è altresì esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse accadere al personale del Concessionario, per qualsiasi causa, nell'esecuzione del servizio.

Il Concessionario dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi relative alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro, ed ogni altra disposizione, in vigore o che potrà intervenire in corso di contratto, per la tutela dei lavoratori.

#### **Articolo 17 – polizze assicurative**

L'Appaltatore ha depositato copia conforme all'originale della polizza assicurativa a garanzia di danni a terzi n. \_\_\_\_ emessa da \_in data, comprendendo fra i terzi anche l'Amministrazione Comunale a garanzia di infortuni e danni

subiti, che viene acquisita agli atti dell'Area Amministrativa del Comune di Castel Mella, unitamente alla ricevuta di pagamento del premio fino al \_\_\_\_.

Per tutta la durata dell'affidamento dei servizi oggetto del presente atto, l'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Comune entro 20 (venti) giorni dalla scadenza dei premi annuali copia della quietanza di pagamento dei premi fino al termine del servizio, nonché a comunicare tempestivamente al Settore Segreteria eventuali variazioni.

Il Gestore ha stipulato la seguente polizza assicurativa di copertura dei Rischi incendio – Rischio Locativo: Pol. \_\_\_\_\_ emessa in data \_\_\_\_ dalla \_\_\_\_\_.

#### **Articolo 18 – divieto di subappalto e cessione del contratto**

E' fatto divieto di subappalto, fatto salvo quanto previsto nel capitolato prestazionale. In materia di subappalto per le concessioni si applicano le disposizioni di cui all'art. 174 del Codice. Il presente contratto non può essere ceduto anche parzialmente, a pena di nullità.

#### **Articolo 19 – obblighi in materia di lavoro**

L'Appaltatore osserva le norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie dei contratti collettivi nazionali comparativamente più rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L'Appaltatore deve altresì rispettare gli obblighi relativi agli adempimenti contributivi, previdenziali e alle assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni previsti dalla normativa vigente in materia.

La regolarità contributiva deve essere mantenuta nel corso dell'appalto in quanto requisito di ordine generale indicativo della capacità a contrattare dell'Appaltatore.

In relazione al rilevato inadempimento di uno o più obblighi in materia di retribuzioni, previdenza e assicurazioni obbligatorie dei lavoratori impegnati nell'appalto, la Stazione appaltante può procedere alla risoluzione del contratto.

#### **Articolo 20 - Domicilio legale**

Il Concessionario, per tutte le comunicazioni relative al presente contratto elegge domicilio legale presso la sede legale dichiarata. Con lo stesso effetto elegge domicilio digitale all'indirizzo PEC.

Le notificazioni e le intimazioni saranno effettuate a mezzo PEC al domicilio eletto.

In alternativa, tutte le comunicazioni, le intimazioni, le contestazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto sono fatte dal RUP direttamente a mani proprie del Coordinatore del servizio o all'indirizzo di posta elettronica comunicato a tale fine oltre che per le comunicazioni ordinarie relative allo svolgimento del servizio. Il Concessionario si impegna altresì a comunicare ogni modifica dei dati trasmessi

#### **Articolo 21 - controversie**

Eventuali controversie che dovessero sorgere circa l'interpretazione del presente contratto saranno demandate al Foro di Brescia. E' comunque escluso il ricorso all'arbitrato.

#### **Articolo 22 - spese**

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari.

#### **Articolo 23 – regime fiscale**

Ai fini fiscali si dichiara che i servizi dedotti nel presente contratto sono operazioni imponibili IVA e pertanto si applica l'imposta di registro in misura fissa.

#### **Articolo 24 - incompatibilità ex dipendenti comunali**

L'Aggiudicatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. N. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti del Comune di Castel Mella che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio successivo alla cessazione del rapporto.

#### **Articolo 25 - privacy**

Ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 2003 e del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (GDPR), si precisa che i dati personali, acquisiti nell'ambito dell'attività, nel rispetto della normativa sopra richiamata e conformemente agli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Comune di Castel Mella, saranno oggetto del trattamento di cui alla sopra citata normativa. Il Comune informa l'Appaltatore che tratterà i dati contenuti nel presente contratto esclusivamente per lo svolgimento delle

attività ad esso connesse. Il Data Protection Officer/Responsabile della Protezione dei dati individuato dall'ente è il seguente soggetto: LTA s.r.l. – Partita I.v.a. 14243311009 - Via della Conciliazione n. 10, 00193 – Roma nella persona di Luigi RECUPERO.

Con separato atto giuridico, cui si rinvia, il Comune ha nominato la \_\_\_\_\_ Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 c. 3 del medesimo G.D.P.R.

#### **Articolo 26 – richiamo alle norme legislative e regolamentari**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente contratto, dal capitolato speciale, dai documenti di gara si fa rinvio alle norme del Codice civile, alle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

#### **Articolo 27 – codice etico**

L'Aggiudicatario, in tutte le sue componenti, compresi i suoi dipendenti e collaboratori e consulenti a qualsiasi titolo, è tenuto al rispetto degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici”, di cui al D.P.R. 16 aprile 2013, dal “Codice di comportamento dei dipendenti del Comune di Castel Mella” approvato con Delibera di Giunta n. 121 del 30/12/2013 e dal Piano Triennale Anticorruzione approvato con deliberazione G.C. n. 42 del 29/03/2021, per quanto compatibili. La violazione dei predetti obblighi costituisce grave inadempimento contrattuale e può condurre alla risoluzione del contratto.

Forma anche parte integrante del presente atto contrattuale, il “Patto di integrità” del Comune di Castel Mella approvato con deliberazione di Giunta n. del 40 del 29/03/2021, anche se non viene materialmente allegato.

#### **Articolo 28: Allegati al contratto**

Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti non materialmente allegati allo stesso e conservati presso l'ente committente:

A – Il Capitolato speciale descrittivo prestazionale

B - La Relazione tecnica (offerta tecnica presentata dal concessionario) C -

L'Offerta economica e PEF presentato dal Concessionario

#### **Articolo 29 – imposta di bollo e registrazione**

L'imposta di registro sarà versata con modalità telematica.

Il presente contratto è la precisa, completa e fedele espressione della volontà delle parti e si compone di: n. 22 articoli, n.12 facciate più n. \_\_\_\_righe dell'ultima facciata fino a qui.

A richiesta io \_\_\_\_\_, ufficiale rogante, ho ricevuto questo atto redatto da persona di mia fiducia, mediante l'uso ed il controllo personale degli strumenti informatici, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà.

Io \_\_\_\_\_ mi sono accertato della validità del certificato di firma digitale utilizzato dalle parti.

L'atto è sottoscritto con firma digitale dalle parti e successivamente da me \_\_\_\_\_.

**Per il Comune di Castel Mella, \_\_\_\_\_**

**L'appaltatore \_\_\_\_\_**

**Il ----- - *Dott.ssa* \_\_\_\_\_**

Imposta di bollo assolta con le modalità telematiche, ai sensi del D.M. 22 febbraio 2007, mediante Modello Unico Informatico (M.U.I.), per l'importo di € 45,00.